

Regolamento dei Mercati e delle Fiere (approvato con delibera di C. C. 108/2000)

Articolo 1 – Istituzioni normative

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato da:

- D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 14 Titolo X
- L.R. Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12
- Delibera della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368

Articolo 2 – Modalità di svolgimento dei mercati

A Rubiera si svolgono due mercati con le seguenti modalità di spazio e tempo:

| MERCATO SETTIMANALE | MERCATO SETTIMANALE STAGIONALE |
|--|--|
| PERIODICITA' Annuale | PERIODICITA' 11 mercoledì consecutivi a partire dall'ultimo di maggio |
| AREA Via Emilia Est e Ovest, Piazza Gramsci e Piazza XXIV Maggio | AREA Via Emilia Est e Via Emilia Ovest |
| GIORNO Sabato | GIORNO Mercoledì |
| NUMERO POSTEGGI Operatori commerciali: 83 Produttori agricoli mq. 20 | NUMERO POSTEGGI Operatori commerciali: 60 |

Ai produttori agricoli è riservata l'area di Piazza del Popolo, delimitata dall'area del mercato (di fronte al posteggio 67).

Gli orari sono definiti con ordinanza del Sindaco.

Il mercato si svolge nelle giornate sopra indicate (sabato e mercoledì) salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge nel qual caso non viene effettuato.

Gli orari sono tassativi, non è possibile svolgere operazioni in orari diversi, in particolare il posteggio non può essere sgomberato prima dell'orario stabilito se non in caso di gravi intemperie o per gravi e comprovati motivi.

Articolo 3 - Concessione di posteggio e autorizzazione commerciale

L'autorizzazione per svolgere l'attività commerciale su aree pubbliche è rilasciata dal Sindaco o o da un suo delegato, vale come autorizzazione al commercio su aree pubbliche in posteggi ai mercati ed abilita all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio comunale.

La concessione di posteggio ha durata decennale ed alla scadenza si intende tacitamente rinnovata

Non è possibile detenere sullo stesso mercato più di due posteggi.

Articolo 4 – Procedura per la concessione di posteggi disponibili, miglitoria, scambio ed accorpamento per mercati e fiere

1. Miglitoria

Gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglitoria. Nel mese di maggio (1-31) e novembre (1-30) di ogni anno il Comune rende noto l'elenco dei posteggi disponibili con l'indicazione della merceologia; le domande verranno esaminate nel corso del mese di giugno (entro il 30) e dicembre (entro il 31) fino ad esaurimento dei posteggi disponibili e verranno accolte in base alle priorità di graduatoria del mercato. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori delle specializzazioni merceologiche.

2. Posteggi disponibili

Nei mesi di gennaio (1-31) e luglio (1-31) il Comune trasmette alla Giunta Regionale l'elenco dei posteggi disponibili (con specificazione della merceologia) per la pubblicazione sul BUR.

All'Albo Pretorio deve essere pubblicato un Bando con le modalità per l'assegnazioni di cui sopra.

La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione e l'ottenimento della contestuale concessione di posteggio deve essere conforme a quanto previsto nel bando e presentato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR; se il giorno di scadenza è festivo il termine è posticipato al primo giorno feriale successivo; la domanda può essere inviata al Comune con raccomandata presentata a mano; fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo in caso di consegna diretta a mano.

L'assegnazione riguarda un solo posteggio per ogni mercato, viene effettuata per settore merceologico secondo i seguenti criteri:

- Maggior numero di presenze al mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
- In caso di parità di presenze, maggior anzianità di attività dell'azienda, documentata con autocertificazione dell'autorizzazione riferita all'azienda o ai dante causa;
- Le domande presentate da operatori titolari di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato seguito;
- L'assegnazione del posteggio avviene nel rispetto dei settori merceologici e/o specializzazioni ove determinati e previa effettuazione degli spostamenti di posteggi attuati ai fini delle miglitorie.

3. Scambi posteggio

Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio. Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente e indicare il numero di posteggi oggetto di scambio.

L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle concessioni sulle quali saranno annotati gli estremi significativi dei nuovi posteggi.

4. Ampliamento per accorpamento

L'operatore che acquisti il ramo d'azienda di un posteggio contiguo può richiedere al Comune l'accorpamento in un unico posteggio di maggiori dimensioni, comunque non superiore a mq. 80, con la seguente procedura:

- il cedente presenta domanda in bollo chiedendo la sostituzione dell'autorizzazione e concessione di posteggio con altre indicando le singole superfici (non superiore a mq. 80); alla domanda devono essere allegati gli atti relativi alla promessa di vendita:
- il Comune rilascia i nuovi titoli con una postilla con la quale si precisa che sono vincolati alla concretizzazione della vendita a terzi riportandone gli estremi;
- a cessione avvenuta, l'acquirente presenterà domanda di volturazione in base alla procedura di cui all'art. 5.

Articolo 5 – Trasferimento d'azienda e concessione di posteggio (volturazione – reintestazione)

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della concessione di posteggio, alla quale è attribuita la stessa data di scadenza, e con il mantenimento della modalità acquisite di presenza al mercato e anzianità di azienda.

In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente.

Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda è ammesso solo nel rispetto del settore merceologico del cedente.

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione previa presentazione al Comune della domanda, in bollo, di subingresso e/o reintestazione e dell'atto di trasferimento di proprietà o gestione.

Articolo 6 – Decadenza e revoca della concessione di posteggio

Il mancato ritiro della concessione e autorizzazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio ne comporta la sospensione e la conseguente registrazione di assenza al mercato.

La concessione si intende decaduta qualora il posteggio non venga utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori ad 1/3 delle volte in cui si svolge il mercato, escludendo i periodi di assenza per malattia, maternità e servizio militare o in altri casi previsti da leggi vigenti.

Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato un nuovo posteggio senza alcun onere per l'Amministrazione comunale.

Il nuovo posteggio è assegnato prioritariamente nello stesso mercato o in subordine in altra area tenendo conto delle indicazioni dell'operatore.

Articolo 7 – Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

L'autorizzazione è revocata per:

- perdita dei requisiti d'accesso all'attività (art. 5 D. Lgs. 114/98);
- mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dal rilascio, salvo proroga, non superiore a 6 mesi, per comprovata necessità;
- decadenza della concessione di posteggio (cfr. art. 6 precedente);
- cessione del posteggio in uso a terzi che non ne hanno titolo;

- rinuncia dell'operatore.

Articolo 8 – registro di mercato

E' istituito un registro di mercato che deve essere tenuto a disposizione presso il Comando di Polizia municipale unitamente alla planimetria del mercato con l'indicazione numerata dei posteggi e del settore merceologico e/o specializzazione, contenente:

- l'elenco dei concessionari di posteggio, estremi dell'autorizzazione, superficie assegnata, data e scadenza della concessione;
 - graduatoria dei concessionari di posteggio, distinti per settore alimentare e non alimentare, secondo il seguente ordine prioritario:
 - maggior numero di presenze;
 - maggiore anzianità di autorizzazione, propria o del dante causa, autocertificata;
 - graduatoria degli operatori spuntisti determinata in ordine prioritario da:
 - più alto numero di presenze con firma alla "spunta";
 - a parità di presenze, maggior anzianità di autorizzazione riferita ad un'unica autorizzazione, propria o del dante causa;
- Per gli spuntisti la mancata presenza al mercato per 3 anni consecutivi comporta la cancellazione delle posizione preesistente nella graduatoria delle presenze (art. 5 L.R. 12/99) fatti salvi i casi di malattia, gravidanza e militare.

Articolo 9 – Presenze al mercato, perdita e assegnazione temporanea del posteggio

I concessionari di posteggio non presenti entro l'orario stabilito dall'ordinanza del Sindaco in merito all'orario di attività dei mercati e fiere, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti, salvo motivato preavviso che dovrà, dove possibile, essere documentato entro 15 giorni.

Non sarà considerata assenza quella determinata da:

- malattia, gravidanza, servizio militare o altre cause previste da leggi vigenti;
- intemperie, sempre che le stesse abbiano determinato l'assenza di oltre il 50% dei concessionari di posteggio.

I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare o altri previsti da vigenti leggi devono essere giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza; qualora non sia rispettato il suddetto termine l'assenza si considera giustificata unicamente dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

Nel caso di assenza per malattia o gravidanza la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.

I posteggi temporaneamente liberi potranno essere assegnati agli operatori spuntisti presenti, titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o b) di cui all'art. 28 del D. Lgs. 114/98, in possesso di P. Iva ed iscrizione al registro Imprese CCIAA che hanno firmato il registro di cui al precedente art. 8, nell'ambito del settore merceologico, entro l'orario stabilito.

Hanno diritto a registrare la presenza gli operatori dotati delle attrezzature di vendita e della merce, presenti alle operazioni di spunta entro l'orario indicato nell'ordinanza del Sindaco.

L'assegnazione verrà effettuata secondo la graduatoria di spunta per settore merceologico determinata dal numero delle presenze.

I concessionari di posteggio che si presentino successivamente possono solo occupare gli eventuali posteggi ancora liberi, dopo l'assegnazione agli operatori spuntasti.

L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

Articolo 10 – Ristrutturazione o spostamento del mercato

In caso di trasferimento o di ristrutturazione del mercato i nuovi posteggi, le cui superfici non potranno essere inferiori a quelle delle concessioni originarie, salvo accordi con gli operatori, nell'ambito dei diversi settori merceologici, dovranno essere assegnati in base alle scelte degli operatori effettuate secondo la graduatoria dei concessionari di posteggio al mercato, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Articolo 11- Sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi di vendita, gli automarket, i veicoli e le attrezzature di vendita e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nella concessione di posteggio secondo la planimetria particolareggiata del mercato.

Non è permesso occupare passi carrabili o ostruire ingressi di abitazioni e negozi; è vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi; qualora non rientrino nella dimensione del posteggio i veicoli dovranno essere parcheggiati in zone appositamente adibite a parcheggio.

Articolo 12 – Viabilità

Nell'area del mercato è vietata la circolazione dei veicoli dalle ore 6.00 alle ore 15.00 (dalle ore 16.30 alle ore 24.00 per il mercato stagionale del mercoledì) e/o negli orari stabiliti da specifica ordinanza del Sindaco.

Deve essere assicurato il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Non deve essere ostacolato il transito degli operatori che, per gravi motivi, lascino il posteggio prima dell'orario stabilito.

Articolo 13 – Esposizione dei documenti

Gli operatori devono essere in possesso dei documenti di autorizzazione e concessione in originale, che dovranno essere esibiti a ogni richiesta degli organi di controllo.

Articolo 14 – Operatori itineranti

Nel periodo di mercato o fiera gli operatori itineranti dovranno osservare una distanza non inferiore a 500 metri dall'area del mercato o della fiera.

Il commercio itinerante deve essere svolto, nel rispetto dell'art. 3 della L.R. 12/99, da parte degli operatori in possesso di autorizzazione di cui all'art. 28 D.Lgs. 114/98, di P. IVA ed iscrizione al registro Imprese della CCIAA:

La sosta dei veicoli per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, con esclusione delle zone inibite, è autorizzata per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.

Presso l'Ufficio di Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli operatori interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante e quelle consentite.

Articolo 15 – Decoro e ordine delle attrezzature di vendita

I banchi di vendita dovranno avere un'altezza minima di 50 cm dal suolo.

I venditori di fiori, piante, terraglie ed articoli casalinghi possono disporre i prodotti al suolo nei limiti della superficie assegnata.

I venditori hanno l'obbligo di curare esteticamente l'esposizione dei prodotti, che dovrà essere contenuta nell'area assegnata non oltre la delimitazione del banco di vendita, senza ostacolare la viabilità e disturbare i vicini di banco.

E' vietato esporre articoli appendibili alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.

I banchi dovranno essere protetti dal sole e dalla pioggia con tende ed ombrelloni; le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda, non possono sporgere più di 50 cm. dalla linea anteriore dei banchi e devono essere posti ad altezza non inferiore a m. 2,00 dal piano terra.

Le tende. Gli ombrelloni e le aste reggitenda non devono inoltre ostacolare il passaggio dei pedoni, l'agibilità dei negozi, degli uffici, dei passi carrai e degli ingressi delle abitazioni.

Nell'area del mercato è vietato l'uso di altoparlanti ed altri richiami acustici. La reclamizzazione deve essere contenuta in limiti tali da non provocare disturbo ai consumatori ed agli operatori limitrofi.

Articolo 16 - Prezzi e modalità di vendita

I prodotti esposti sui banchi di vendita devono riportare in modo ben visibile e chiaro l'indicazione del prezzo di vendita.

Gli operatori sono inoltre tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura dei prodotti ed ogni altra norma di legge.

Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del Regolamento comunale d'Igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.

Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati a causa di forza maggiore; con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connesse all'esercizio dell'attività.

Articolo 17 – Igiene e pulizia

Nella vendita e nella somministrazione di alimenti e bevande devono essere osservate tutte le norme igienico sanitarie in vigore, e deve essere curata la pulizia dei banchi e dell'area di posteggio; in ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.

L'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.

Gli operatori del settore alimentare devono essere in possesso dei documenti di idoneità sanitaria che devono essere esibiti a richiesta degli organi di controllo.

I rifiuti devono essere raccolti in sacchetti a perdere, depositati ermeticamente chiusi negli appositi contenitori; i grossi involucri come scatole, cartoni, cassette e simili devono essere ordinatamente accatastati nell'area di posteggio.

E' assolutamente vietato abbandonare scarti e rifiuti sparsi al suolo o in contenitori diversi da quelli prescritti.

E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di kg. 6 omologato e regolarmente revisionato.

Articolo 18 – Pagamento dei tributi

La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche e della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; le modalità di pagamento sono disciplinate dalle norme in vigore nel Comune o dalle disposizioni di legge in materia.

Per le sole occupazioni di posteggio temporanee è ammesso il pagamento diretto agli Agenti di Polizia Municipale nello svolgimento delle operazioni loro attribuite dal presente regolamento, i quali rilasceranno regolare ricevuta.

Il mancato pagamento entro i termini previsti comporta la sospensione della concessione di posteggio e successivamente la decadenza e la revoca, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7, in caso di assenza per oltre 1/3 delle giornate di mercato.

Articolo 19 – Sanzioni

Le violazioni al seguente Regolamento sono punite ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 114/98 e del Capo 1, Sez. I^a e II^a della legge 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare è punito con una sanzione da lire 100.000 a lire 500.000 chi:

- non provvederà alla pulizia dell'area di posteggio;
- occupa l'area suddetta oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
- eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
- ponga in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico in autorizzazione e/o concessione;
- turbi l'ordine o comprometta il buon funzionamento del mercato;
- viola le disposizioni di cui agli artt. 13, 15 e 17.

Articolo 20 – Fiere

A Rubiera si svolgono 2 fiere:

- 2^ domenica di giugno;
- ultima domenica di settembre.

Entrambe le fiere si svolgono nell'area di via Emilia Ovest, Piazza XXIV Maggio, Piazza Gramsci con un organico di 58 posteggi nell'arco dell'intera giornata.

La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza.

La domanda di partecipazione alla fiera per gli operatori non titolari di posteggio deve essere inviata almeno 60 giorni prima della data di effettuazione.

L'autorizzazione e la concessione di posteggio si intendono revocate e decadute per assenza in 3 edizioni consecutive (riferite a dieci anni di durata della concessione).

Per gli operatori non titolari di posteggi l'assenza alla fiera per 3 anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, con esclusione delle assenze per malattia, maternità e servizio militare o in altri casi previsti da leggi vigenti.

Tutte le norme relative ai mercati valgono anche per le fiere, in quanto compatibili per analogia.

Articolo 21 – Posteggi riservati ai produttori agricoli

Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio.

I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno la seguente connotazione:

- a carattere annuale
- a carattere stagionale a valenza trimestrale o semestrale.

L'assegnazione del posteggio decennale o dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata sulla base del numero di presenze maturate o in subordine dell'anzianità di azienda di cui alla L. 59/63 e all'art. 19 L. 241/90 comprovata con autocertificazione.

I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.

I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio con relative sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al punto precedente oppure con autocertificazione.

Per tutto quanto non scritto si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.

INDICE

| | | |
|---------|-----------|--|
| Pag. 01 | Art. 01 | Istituzioni normative |
| Pag. 01 | Art. 02 | Modalità di svolgimento dei mercati |
| Pag. 01 | Art. 03 | Concessione di posteggio e autorizzazione commerciale |
| Pag. 02 | Art. 04 | Procedura per la concessione di posteggi disponibili, miglioramento, ed accorpamento per mercati e fiere |
| Pag. 03 | Art. 05 | Trasferimento d'azienda e concessione di posteggio (volutazione – reintestazione) |
| Pag. 03 | Art. 06 | Decadenza e revoca della concessione di posteggio |
| Pag. 03 | Art. 07 | Revoca dell'autorizzazione |
| Pag. 04 | Art. 08 | Registro di mercato |
| Pag. 04 | Art. 09 | Presenze al mercato, perdita ed assegnazione temporanea del posteggio |
| Pag. 05 | Art. 10 | Ristrutturazione o spostamento del mercato |
| Pag. 05 | Art. 11 | Sistemazione delle attrezzature di vendita |
| Pag. 05 | Art. 12 | Viabilità |
| Pag. 05 | Art. 13 | Esposizione dei documenti |
| Pag. 05 | Art. 14 | Operatori itineranti |
| Pag. 06 | Art. 15 | Decoro e ordine delle attrezzature di vendita |
| Pag. 06 | Art. 16 | Prezzi e modalità di vendita |
| Pag. 07 | Art. 17 I | igiene e pulizia |
| Pag. 07 | Art. 18 | Pagamento dei tributi |
| Pag. 07 | Art. 19 | Sanzioni |
| Pag. 07 | Art. 20 | Fiere |
| Pag. 08 | Art. 21 | Posteggi riservati ai produttori agricoli |